

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione della Variazione al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, unificato con il Piano della Performance 2019. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 35 del 15.04.2019, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano: Approvazione della Variazione al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, unificato con il Piano della Performance 2019. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000”;

il D.Lgs. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, disciplina il “Ciclo di gestione della performance”, che consente alle Amministrazioni pubbliche di organizzare la propria attività finalizzandola al miglioramento della prestazione e dei servizi resi, in un quadro di azione che realizza il passaggio dalla cultura dei mezzi (input) a quella dei risultati (output);

il Ciclo di gestione della performance si articola in cinque processi fondamentali:

- pianificazione;
- programmazione;
- monitoraggio/controllo;
- misurazione/valutazione;
- rendicontazione dei risultati raggiunti;

per quanto attiene alla fase della programmazione, l'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, debbano redigere un documento programmatico denominato Piano della Performance;

l'art. 19, comma 10, lettera b), del D.L. 90/2014, convertito con la Legge 114/2014, dispone la progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria; pertanto il predetto Piano, in una logica integrata di programmazione, costituisce, unitamente al bilancio di previsione finanziaria, al D.U.P. e al PEG, lo strumento di programmazione degli Enti Locali (*cf.* il punto 4.2 dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Visto:

l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e l'art. 18, commi 2, lett. e) e 3, lett. b), dello Statuto dell'Ente;

Rilevato che:

l'art. 169, comma 1, del T.U.E.L. stabilisce che *“La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”*;

lo stesso art. 169, sopra richiamato, al comma 3 *bis* prevede testualmente che: *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG”*;

Visto:

il Decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018 con cui il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione finanziario 2019–2021, da parte degli enti locali, è stato differito al 28 febbraio 2019;

il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente rinviato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione finanziario 2019–2021 degli enti locali;

Visti, in particolare:

l'art. 163 del T.U.E.L., che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria dei bilanci degli Enti locali;

il comma 3 del citato art. 163, secondo cui l'esercizio provvisorio del bilancio si intende automaticamente autorizzato sino al termine del periodo fissato dalla norma statale, senza necessità di adozione di ulteriori atti e, comunque, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione;

l'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per gli enti locali sino alla data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 – 2021, ovvero al 31 marzo 2019;

Considerato:

che, con Deliberazione n. 3 dell'11.03.2019, il Consiglio metropolitano ha adottato il Bilancio di previsione finanziario 2019–2021 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019– 2021, per la successiva acquisizione del parere della Conferenza metropolitana;

che nella Conferenza metropolitana, convocata in data 15.03.2019 per l'espressione del parere *ex art. 1, comma 8, della Legge 56/14 e ex art. 21, comma 5, lett. b), dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale*, non è stato raggiunto il *quorum* di cui al citato art. 21, comma 5, lett. b) dello Statuto;

che, con Deliberazione n. 4 del 18.03.2019, il Consiglio Metropolitan ha approvato definitivamente il Bilancio di previsione finanziario 2019–2021 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019–2021;

che, conseguentemente alla parziale modifica della struttura organizzativa dell'Ente, si rende necessario procedere all'adeguamento del D.U.P. 2019-2021, mediante apposita variazione che determina lo spostamento dei contenuti previsti nei programmi della "SeS" e della "SeO" afferenti al Dipartimento III "Servizi per la formazione e per il lavoro" all'interno dei programmi delle analoghe sezioni del Dipartimento V, che quindi assume la nuova denominazione "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione";

che occorre prevedere che le competenze connesse al supporto e al funzionamento delle attività della Consigliera di Parità siano assegnate alla Direzione del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione", prevedendo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie nei capitoli di spesa del P.E.G. 2019;

che occorre procedere, altresì, a cambiare la numerazione del Dipartimento VIII in Dipartimento III, che mantiene la medesima denominazione "Programmazione della rete scolastica - Edilizia scolastica";

Vista:

quindi, l'attuale macrostruttura dell'Ente;

Visto:

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

Rilevato:

che la Legge di Stabilità 2015, approvata con Legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 418, ha previsto, per gli anni 2015, 2016, 2017 e seguenti, il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica con una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di Euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di Euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2017;

che l'art. 16, commi 1 e 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 – c.d. "Decreto Enti Locali" – stabilisce che il terzo periodo dell'art. 1, comma 418, della Legge di Stabilità 2015, richiamato nel capoverso precedente, è sostituito dal seguente: "*Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane*";

che il D.L. 50/2017 convertito in Legge 96/2017 – c.d. “Decreto Enti Locali” – conferma, per gli anni 2017 e seguenti, l’attribuzione del contributo stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, approvata con Legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’art. 1, comma 754, a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per un totale complessivo pari a 250 milioni di Euro, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica;

che, per quanto concerne l’annualità 2019, la Legge Finanziaria 2017, al comma 438, ha previsto che *“Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2047”*;

che, con D.P.C.M. del 10 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, di attuazione dell’art. 1, comma 439, della Legge 232/2013, è stato attribuito, a decorrere dal 2017, un contributo in favore delle province delle regioni a statuto ordinario pari a 650 milioni di euro ed in favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario pari a 250 milioni di euro, nella misura determinata e risultante nelle tabelle allegate allo stesso D.P.C.M., che, per la sola Città metropolitana di Roma Capitale, ammonta ad Euro 65.656.311,77;

che, come previsto dall’art. 7 del richiamato D.P.C.M., nonché dall’art. 15 del D.L. 50/2017, convertito in Legge 96/2017, il contributo spettante dall’anno 2017 a ciascuna provincia e città metropolitana (che per la Città metropolitana di Roma Capitale è pari ad Euro 65.656.311,77) è versato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - direttamente all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte degli enti medesimi;

che, pertanto, per quanto sopra, le province e le città metropolitane sono, conseguentemente, autorizzate a non iscrivere nell’entrata del proprio bilancio il predetto contributo e ad iscrivere in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 418, della Legge 190/2014, al netto dell’importo corrispondente al contributo stesso;

Preso atto:

di quanto sopra riportato e della Circolare del Ministero dell’Interno n. 15/2018 del 18 giugno 2018, recante *“Articolo 1, commi 418 e 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Concorso delle province e delle Città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l’anno 2018. Ulteriori disposizioni sul concorso alla spesa pubblica, ai sensi dell’art. n. 47 del D.L. n. 66/2014 e dell’art. 1, comma 150 bis della legge 56/2014. Ricognizione delle somme dovute e modalità di versamento.”*;

che, pertanto, per l’annualità 2019, il concorso netto alla manovra di finanza pubblica per la Città metropolitana di Roma Capitale è pari ad Euro 153.483.150,37;

che la Legge di Bilancio 2018 ha previsto, inoltre, per gli anni dal 2019 al 2033, opportunità di finanziamento di progetti sperimentali ed innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l’introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto,

presentati dai comuni e dalle città metropolitane (art. 1, comma 71 e seguenti, della Legge di Bilancio 2018);

che, ai sensi dell'art. 1, comma 71, della Legge di Bilancio 2018, le risorse destinate al Fondo finalizzato all'acquisto nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *“per un importo fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. In via sperimentale, in sede di prima applicazione, un terzo delle risorse del Fondo è attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane [...] chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico”*;

che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 71, della Legge di Bilancio 2018, alle medesime finalità di cui al comma precedente possono essere destinate le risorse di cui all'art. 1, comma 613, ultimo periodo, della Legge di Bilancio 2017, finalizzate al programma di interventi tesi ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto;

che, ai sensi dell'art. 1, commi 1076 e ss., della Legge di Bilancio 2018 *“Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa [...] di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 [...]. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

che, in particolare, in riferimento al comma precedente, il Decreto 16 febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto *“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”* ha provveduto a ripartire le risorse tra gli enti destinatari, attribuendo alla Città metropolitana di Roma Capitale la somma di Euro 10.018.250,66 dal 2019 al 2023;

che, ai sensi dell'art. 1, commi 1079 e ss., della Legge di Bilancio 2018 *“Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030 [...] I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti”*;

che la Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G05938 del 07.05.2018, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 104/2013, ha previsto il finanziamento per il triennio 2018 – 2020, di interventi straordinari su immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli enti locali: di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente; finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture; per l'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio;

ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche; realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali l'ente non si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti;

Tenuto conto:

che la situazione finanziaria dell'Ente evidenzia una situazione congiunturale di bilancio particolarmente delicata come sopra esposto, derivante, principalmente, dalle manovre di finanza pubblica poste a carico della Città metropolitana di Roma Capitale nonché dalla riduzione delle entrate proprie conseguente alla crisi economica nel settore delle automobili, dalla concorrenza fiscale di settore operata a danno della Città metropolitana di Roma Capitale da parte delle Autonomie Speciali, e dagli effetti derivanti dalla mancata attuazione della redistribuzione delle funzioni, conseguente all'entrata in vigore della L. 56/2014;

che le misure correttive adottate fino ad oggi dal Governo e dal Parlamento hanno ridotto parzialmente tale difficoltà economico - finanziaria congiunturale;

che per il raggiungimento dell'equilibrio finanziario e del pareggio di bilancio è stato quindi necessario procedere all'applicazione di avanzo di amministrazione presunto finalizzato principalmente al finanziamento di interventi di investimento;

Preso atto:

che, nonostante tutte le limitazioni sopra descritte ed imposte dalle normative richiamate, è stato possibile raggiungere, per l'anno 2019, una situazione di equilibrio finanziario, nonché il rispetto del pareggio di bilancio per lo stesso anno;

che saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa programmati, al fine di attivare le idonee azioni correttive utili al mantenimento degli equilibri di bilancio, per tutto l'esercizio 2019;

Vista:

la nota Rif. CMRC-2018-0185437 del 19 novembre 2018 a firma del Dirigente della Direzione Generale - Servizio 1 "Controllo strategico e di gestione. Ufficio Metropolitano di Statistica" e vistata dal Segretario Generale dell'Ente, con la quale è stato richiesto ai Direttori e ai Dirigenti, di concerto con i Consiglieri competenti per delega, di formulare le proposte di obiettivi di P.E.G. per l'anno 2019, corredate dei relativi indicatori;

Evidenziato:

che gli obiettivi di P.E.G. per l'anno 2019, qui assegnati, sono stati elaborati avuto riguardo alle osservazioni metodologiche, formulate nella Nota "*Istruzioni operative per la predisposizione degli obiettivi di PEG*" elaborata dal Servizio 1 della Direzione Generale e condivisa dal Nucleo di Controllo Strategico;

Considerato:

che il Piano della Performance compendia gli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi dell'Ente: i primi contenuti nella sezione strategica del D.U.P., già allegato al bilancio per l'esercizio 2019, i secondi nella sezione operativa dello stesso ed i terzi nel Piano Esecutivo di Gestione;

Considerato, in particolare:

che il Piano della Performance si articola in obiettivi trasversali ed in obiettivi di valorizzazione e gestionali, funzionali al monitoraggio della gestione dell'Ente ed al mantenimento nonché, laddove possibile, al miglioramento delle buone prassi nel tempo acquisite, in considerazione del particolare contesto economico-finanziario in cui versa questo Ente, alla stregua di tutte le Città metropolitane e Province;

Dato atto:

che gli obiettivi trasversali, di valorizzazione e gestionali, inseriti nel Piano della Performance, saranno oggetto di rendicontazione, a consuntivo, da parte dei Direttori e Dirigenti ai fini delle attestazioni sullo stato di avanzamento e sul raggiungimento degli obiettivi medesimi;

Considerato:

che l'art. 4, comma 2, dell'Allegato al "Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi" della Città metropolitana di Roma Capitale prevede, sulla base delle indicazioni fornite dai Dipartimenti e dai Servizi, l'elaborazione della proposta del Piano degli Obiettivi delle società in house dell'Ente tenendo conto che la medesima disposizione regolamentare disciplina le modalità di approvazione del Piano;

che il medesimo art. 4, comma 2, dell'Allegato citato, prevede che il PDO Aziendale definisca gli obiettivi gestionali e le decisioni aziendali connesse al loro raggiungimento, con particolare riguardo agli aspetti economico-finanziari, di investimento, di qualità dei servizi e di organico;

Atteso:

che il Piano della Performance, così come redatto, assolve alla precipua funzione di strumento di pianificazione e di programmazione;

Ritenuto:

alla luce dell'avvenuta approvazione della citata Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 18.03.2019, di procedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019, nel quale è unificato il Piano della Performance, ai sensi dell'art. 169, comma 3 *bis*, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Considerato:

che il Segretario Generale all'uopo incaricato, come in premessa indicato, ha avanzato la proposta di approvazione del P.E.G. 2019, nelle forme e con i criteri sopra evidenziati, come da allegato "Elenco Obiettivi Peg 2019";

che il P.E.G. è altresì predisposto, *ratione officii*, sulla base dell'istruttoria curata dal Direttore dell'Ufficio Centrale "Ragioneria Generale – Programmazione finanziaria e di bilancio", per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità, e dal Dirigente del Servizio 1 "Controllo strategico e di gestione. Ufficio metropolitano di statistica" della Direzione Generale, per quanto riguarda l'assegnazione degli obiettivi ai Dipartimenti, agli Uffici Extradipartimentali, agli Uffici Centrali e ai relativi Servizi;

Ritenuto:

necessario procedere all'adeguamento del D.U.P. 2019-2021 come sopra indicato;

necessario, pertanto, procedere all'adozione del P.E.G. anno 2019 a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 da parte del Consiglio metropolitano in data 18.03.2019, come da allegato "Risorse Finanziarie Peg 2019";

necessario, inoltre, procedere all'approvazione del PDO Aziendale della Società Capitale Lavoro S.p.A, nel rispetto della disciplina regolamentare in materia di modalità di esercizio delle attività di controllo nelle società in house, come risultante dall'allegato "PDO_Capitale_Lavoro_2019"

Preso atto:

che il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè, all'uopo incaricato con nota del Sindaco Metropolitano prot. CMRC 57693 del 05.04.2019, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Dirigente del Servizio 1 "Controllo strategico e di gestione. Ufficio Metropolitano di Statistica" della "Direzione Generale" Dr.ssa Ilaria Papa ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Segretario Generale in qualità di Direttore dell'Ufficio Centrale "Segretariato Generale" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell'atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

DELIBERA

Per quanto sopra premesso,

1. di approvare la variazione al D.U.P. 2019-2021 come specificato in premessa;
2. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2019, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale è unificato il Piano della Performance dell'Ente per il 2019 e con il quale vengono formalizzati gli obiettivi - trasversali, di valorizzazione e gestionali

- da assegnare ai Direttori ed ai Dirigenti, nonché il Piano degli Obiettivi delle società in house dell'Ente.

3. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2019, che unifica il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance, come definito nelle schede allegate al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, denominate “Elenco Obiettivi Peg 2019” e “Risorse Finanziarie Peg 2019”;
4. di approvare il PDO 2019 della Società Capitale lavoro S.p.A., come risultante dall'allegato al presente atto denominato “PDO _Capitale_ Lavoro_2019”;
5. di prendere atto che il P.E.G. definisce gli obiettivi di gestione, affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei Servizi;
6. di dare atto che il P.E.G. 2019 si articola in obiettivi trasversali, di valorizzazione e gestionali funzionali al monitoraggio della gestione dell'Ente ed al mantenimento, nonché, laddove possibile, al miglioramento delle buone prassi nel tempo acquisite;
7. di dare atto che, i provvedimenti di programmazione adottati sono idonei a supportare la valutazione del personale dirigente per l'anno 2019;
8. di affidare al Servizio 1 “Controllo strategico e di gestione. Ufficio metropolitano di statistica” della Direzione Generale, in raccordo con il Nucleo di Controllo Strategico, il compito di monitorare lo stato di attuazione del P.E.G.;
9. di dare atto che tutti i documenti del Piano Esecutivo di Gestione, allegati al presente decreto, nonché il decreto stesso, verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.